

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 25 gennaio 2021, n. 1

D.G.R. n. 1950/2020. POC PUGLIA 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020. ASSE VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete”- AZIONE 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità operative dei sistemi portuali d’interesse regionale. Approvazione elenco dei progetti ammissibili e finanziabili. Approvazione schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
- Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive DD.GG.RR. di proroga (ultima D.G.R. n. 1501/2020 del 10.09.2020) con la quale è stato conferito all’Ing. E. Campanile l’incarico di dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE

- con Decisione C(2015) 5854, Decisione C(2017) 2351, Decisione C(2017) 6239, Decisione C(2018) 7150, e ultima Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
- con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata

la nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell'Azione 7.4 al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;

- con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020" già approvato dal medesimo Comitato nella seduta dell' 11.03.2016;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15.05.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale" del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08.10.2020 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, facendo seguito alle precedenti modifiche introdotte al documento originariamente adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria.

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C(2014)8021 che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.

VISTI ALTRESÌ

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento (UE) n. 651/2014;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, che modifica l'art. 59 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., stabilendo la proroga del citato Regolamento con applicazione dello stesso fino al 31 dicembre 2023.

CONSIDERATO CHE

- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse prioritario VII "Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete";
- il predetto Asse VII si declina, a sua volta, in priorità di investimento, tra cui la priorità d'investimento 7.c) "Sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile" e contribuisce al perseguimento dell'indicatore di output R702 "Superfici portuali beneficiarie di interventi di adeguamento e potenziamento";
- l'Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale" dell'Asse VII nel perseguire la citata priorità d'investimento 7.c) sostiene, tra l'altro, il potenziamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture e attrezzature portuali, retro portuali e interportuali di interesse regionale, ivi incluse le azioni finalizzate al relativo adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi;
- con Deliberazione n. 962 del 29.05.2020, la Giunta Regionale ha approvato la strategia di riconversione e rifunzionalizzazione delle capacità operative del Porto di Brindisi e del Porto di Taranto, ai migliori standard operativi, energetici e di sicurezza, al fine di contribuire - nell'ambito del processo "phasing-out" dal carbone entro il 2030 perseguito dalla "Strategia Energetica Nazionale" (SEN) 2017 - al rilancio e al riposizionamento competitivo di entrambi gli scali;
- con la sopracitata Deliberazione, la Giunta Regionale ha ricondotto, per le finalità di cui sopra, una dotazione finanziaria di complessivi 41 ML di euro, a valere sulle risorse dell'Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale" del POR Puglia 2014-2020, disponendo, al contempo, coerentemente alle disposizioni attuative della citata azione, la priorità d'investimento in favore del Porto di Brindisi, quale porto d'interesse regionale non rilevante per la rete centrale, subordinando il finanziamento del Porto di Taranto, quale porto rilevante per la rete centrale.

ATTESO CHE con nota prot. AOO_078_2842 del 10.07.2019, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, dando seguito agli indirizzi operativi forniti dalla Giunta Regionale con la citata DGR n. 962/2020, ha proceduto all'attivazione di apposita procedura negoziale con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, trasmettendo formale richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali rappresentative delle priorità d'investimento del Porto di Brindisi e del Porto di Taranto.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto "Interventi urgenti per il contrasto della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020", la Giunta Regionale ha dato altresì mandato all'Autorità di Gestione di procedere alla variazione del tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall'art. 120 Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
- il Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020 è articolato negli stessi "Assi prioritari" corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020;
- il citato Programma è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
- con Delibera CIPE n. 47/2020 è intervenuta l'approvazione del «Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse;
- con Decisione C(2020) 4719/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea sono state stabilite le nuove percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020;
- con Deliberazione n. 1091 del 16 luglio 2020, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione

C(2020) 4719 del 08.07.2020 della Commissione Europea e del POR Puglia 2014-2020 modificato, di cui agli allegati al medesimo provvedimento e di esso parte integrante.

VISTA la Deliberazione n. 1950 del 30 novembre 2020 con cui la Giunta Regionale, stabilendo, per le finalità di cui trattasi, una dotazione complessiva pari a € 39.188.288,76 a valere sulle risorse di cui alla Programmazione POC PUGLIA 2014-2020 e POR PUGLIA 2014-2020, ASSE VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete", AZIONE 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale"

- prende atto, preliminarmente, degli esiti dell'attività valutativa condotta nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento e rifunzionalizzazione delle capacità operative dei sistemi portuali d'interesse regionale, secondo gli indirizzi di cui alla DGR n. 962 del 29.05.2019, come formalizzata attraverso i verbali n. 1 del 17.10.2019, n. 2 del 07.11.2019, n. 3 del 21.11.2019, n. 4 del 05.12.2019, n. 5 del 20.01.2020, n. 6 del 13.02.2020, n. 7 del 14.09.2020 e n. 8 del 15.09.2020, allegati al medesimo provvedimento per costituirne parte integrante;
- richiama, al contempo, la nota prot. AOO_078_3730 del 28.10.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con cui si è provveduto a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio le risultanze di cui al sopracitato verbale n. 8;
- demanda, altresì, al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti l'adozione degli atti conseguenziali alla medesima deliberazione, prodromici, connessi e conseguenti all'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali selezionate, compresa l'adozione dello schema di Disciplina regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, nonché la sottoscrizione dello stesso.

RICHIAMATO l'elenco definitivo delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi, di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, come di seguito riportato:

Ente proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale				
n.	Denominazione proposta progettuale	Localizzazione	Costo intervento	Contributo provvisorio concedibile
1	PORTO DI BRINDISI. POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE	PORTO DI BRINDISI	€ 9.300.000,00	€ 9.300.000,00
2	OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S.APOLLINARE (I e II LOTTO)	PORTO DI BRINDISI	€ 40.001.014,77	€ 29.328.288,76
3	BANCHINA DI COSTA MORENA EST: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO A COSTA MORENA EST	PORTO DI BRINDISI	€ 700.000,00	€ 560.000,00
TOTALE				€ 39.188.288,76

RICHIAMATI ALTRESÌ gli esiti istruttori della verifica di applicabilità della disciplina sugli Aiuti di Stato con riferimento a ciascuna proposta progettuale ricompresa nel citato elenco definitivo, come da seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione proposta progettuale	Costo dell'intervento	Disciplina Aiuti di Stato	Contributo provvisorio concedibile
PORTO DI BRINDISI. POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE	€ 9.300.000,00	Non applicabile - Rif. nota prot. AOO_166_355 del 24.01.2020 Struttura Autonoma del Distinct Body che richiama il concetto di attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri di cui al p.to 17 par. 22 della Comunicazione sulla nozione di Aiuto di Stato	€ 9.300.000,00
OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S.APOLLINARE(I + II LOTTO)	€ 40.001.014,77	Applicabile - ex c. 2 lett. a) dell'art. 56 ter "Aiuti a favore dei porti marittimi" Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.	€ 29.328.288,76
BANCHINA DI COSTA MORENA EST: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO A COSTA MORENA EST	€ 700.000,00	Applicabile - ex c. 2 lett. a) dell'art. 56 ter "Aiuti a favore dei porti marittimi" Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.	€ 560.000,00

ATTESO CHE la Giunta Regionale nella sopracitata D.G.R. n. 1950/2020 ha dato atto che i contributi concedibili in favore delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi, di cui all'elenco definitivo, per le quali trova applicabilità la disciplina sugli Aiuti di Stato, troveranno inquadramento nell'ambito delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a titolo di aiuti individuali in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 56 ter "Aiuti a favore dei porti marittimi" - Sezione 15 "Aiuti a favore dei Porti".

VISTE

- le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 lett. b) della Legge Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii. con riferimento agli investimenti d'importo superiore a 10 milioni di euro;
- le disposizioni di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 con riferimento alle operazioni il cui costo ammissibile totale è superiore a 1 milione di euro;
- le disposizione di cui al Decreto MISE n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, s'intende

- approvare l'elenco definitivo delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi, di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- sottoporre l'intervento "OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO)" alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 lett. b) della Legge Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., propedeuticamente all'ammissione a finanziamento;
- procedere, con riferimento all'intervento "PORTO DI BRINDISI. POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE", all'acquisizione delle informazioni rilevanti per le finalità di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, propedeuticamente all'ammissione a finanziamento;
- disporre che ai fini dell'ammissione a finanziamento si procederà con apposito provvedimento e contestuale impegno delle risorse occorrenti;
- prevedere, al contempo, con riferimento alle operazioni i cui contributi concedibili trovano inquadramento nell'ambito della disciplina sugli Aiuti di Stato ex art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., che il provvedimento di concessione è subordinato all'avvenuto compimento, con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all'art. 13 del Decreto MISE n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", nell'ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all'art. 9 del medesimo regolamento;
- approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Garanzie di Riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Ing. Enrico Campanile

Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante

DETERMINA

- di approvare l'elenco definitivo delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi, di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, come di seguito riportato:

Ente proponente:Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale				
n.	Denominazione proposta progettuale	Localizzazione	Costo intervento	Contributo provvisorio concedibile
1	PORTO DI BRINDISI. POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE	PORTO DI BRINDISI	€ 9.300.000,00	€ 9.300.000,00
2	OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S.APOLLINARE (I e II LOTTO)	PORTO DI BRINDISI	€ 40.001.014,77	€ 29.328.288,76
3	BANCHINA DI COSTA MORENA EST: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO A COSTA MORENA EST	PORTO DI BRINDISI	€ 700.000,00	€ 560.000,00
TOTALE				€ 39.188.288,76

- di sottoporre l'intervento "OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II LOTTO)" alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 3 lett. b) della Legge Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., propedeuticamente all'ammissione a finanziamento;
- di procedere, con riferimento all'intervento "PORTO DI BRINDISI. POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO COSTA MORENA OVEST: REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE", all'acquisizione delle informazioni rilevanti per le finalità di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, propedeuticamente all'ammissione a finanziamento;
- di disporre che ai fini dell'ammissione a finanziamento si procederà con apposito provvedimento e contestuale impegno delle risorse occorrenti;
- di prevedere, al contempo, con riferimento alle operazioni i cui contributi concedibili trovano inquadramento nell'ambito della disciplina sugli Aiuti di Stato ex art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm. ii., che il provvedimento di concessione è subordinato all'avvenuto compimento, con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all'art. 13 del Decreto MISE n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", nell'ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all'art. 9 del medesimo regolamento;
- di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate:

- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria Generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- sarà notificato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al seguente indirizzo pec: protocollo@adspmam.it;
- sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al seguente indirizzo pec: attuazioneprogramma@pec.rupar.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n.13/94;
- sarà pubblicato all'Albo Telematico Provvisorio della Regione dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
- sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi".

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Ing. Enrico Campanile

Allegato A

Schema di Disciplinare regolante i rapporti fra Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario

POC PUGLIA 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020
ASSE VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete"
AZIONE 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale"

D.G.R. n. 962/2019 – D.G.R. n. 1950/2020
SELEZIONE D'INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE
CAPACITÀ OPERATIVE DEI SISTEMI PORTUALI D'INTERESSE REGIONALE

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA
E
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

"....."

CUP.....

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di seguito Soggetto Beneficiario, per la realizzazione dell'intervento "....." - ammesso a finanziamento nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento e di rifunionalizzazione delle capacità operative dei sistemi portuali d'interesse regionale, secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 962/2019 e alla D.G.R. n. 1950/2020, a valere sulla programmazione..... - sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario

2. Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione del finanziamento (di seguito Regione):
 - a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto Beneficiario stesso;
 - b. il provvedimento di nomina del R.U.P.
3. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione, nei tempi previsti, all'intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
 - a. indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) di riferimento su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo stesso (atti di gara, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento, etc...);
 - b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza, nonché quella civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, e pari opportunità;

- c. rispettare, per quanto di propria competenza, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di ambiente e autorizzazioni ambientali, nonché della normativa VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., della L.R. n. 11/2011 e L.R. n. 18/2012 ss.mm.ii., laddove applicabile;
- d. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale;
- e. applicare e rispettare, laddove pertinenti, le disposizioni rivenienti dall'applicazione L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi di importo superiore ad € 1.000.000,00 generatori di entrate;
- f. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
- g. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- h. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- i. rispettare la normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché le disposizioni regionali in materia;
- j. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
- registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha determinate);
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all'Art. 8 del presente Disciplinare "Rendicontazione e Monitoraggio";
 - registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento" entro 10 (dieci) giorni dall'adozione dei relativi atti;
- k. presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
- la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
- l. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota residua del 5% del contributo finanziario definitivo corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
- m. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione, dell'attività oggetto del presente disciplinare, dello strumento di programmazione su cui insiste il finanziamento, con apposizione dei loghi dei soggetti coinvolti, in applicazione, della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
- n. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, attraverso l'istituzione e la corretta gestione del fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione finanziata, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- o. garantire piena disponibilità per le verifiche, anche in loco, sugli elementi dell'operazione ammessa a finanziamento, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- p. rispettare il cronoprogramma di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare;
- q. rispettare il divieto di doppio finanziamento e il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 12 del presente Disciplinare;
- r. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto Beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il _____;
 - b. avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il _____;
 - c. assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro il _____;
 - d. avvio concreto delle attività entro il _____;
 - e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori/fine fornitura servizi) entro il _____;
 - f. operatività dell'intervento entro il _____.
2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l'avvenuto adempimento allegando i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese nell'ambito della programmazione su cui trova finanziamento l'operazione, se antecedente al termine previsto di completamento), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dallo strumento di programmazione per l'operatività delle operazioni, se antecedente alla data prevista di operatività).
4. Il Soggetto Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronoprogramma.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto Beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti di gara unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
2. A completamento della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto Beneficiario trasmette alla Regione evidenza documentale in merito:
 - a. all'avvenuto inserimento dell'operazione finanziata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale;
 - b. all'avvenuta assunzione dell'impegno contabile delle somme di cui il medesimo dovrà farsi carico, laddove incorra l'ipotesi di cofinanziamento dell'operazione.
3. A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione definitiva del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto Beneficiario.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalle norme specifiche al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dal DPR n. 5 febbraio 2018, n. 22 e dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni di cui all'art. 56 ter del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., laddove applicabile.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 - a) spese per appalti di lavori, forniture e servizi, connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
 - b) spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, laddove in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'opera da realizzare, e comunque in misura non superiore a quanto disposto dall'art. 69 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- c) spese per indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni) finalizzati all'esecuzione delle opere;
- d) spese generali.

Per spese generali, da declinare nel Quadro Economico tra le somme a disposizione del Soggetto Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- spese necessarie per lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità;
- spese di gara (commissioni aggiudicatrici);
- spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato Speciale d'appalto;
- spese per assistenza giornaliera e contabilità;
- spese per collaudo tecnici, collaudi tecnico-amministrativi;
- spese per consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.

Le spese generali succitate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale, non superiore alle aliquote sotto specificate, da applicarsi sul valore dell'importo a base di gara riconosciuto ammissibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui alla succitata lettera a):

Tipologia di appalto	Base di calcolo (lett. a)	Percentuale massima ammissibile Spese Generali
<i>Lavori</i>	Fino a € 250.000,00	10%
	Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	8%
	Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	6%
	Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	5%
	Oltre € 5.000.000,00	4%
<i>Servizi e forniture</i>	Limite massimo dei costi di riferimento	4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate **non** sono ricomprese le seguenti tipologie di spese

- ✓ progettazione dell'intervento;
- ✓ direzione lavori;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Tali voci costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico e vanno determinate ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii..

3. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi, inerenti circostanze imprevedute ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).
4. Le spese per incentivi previsti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammissibili a finanziamento per le attività e nei limiti percentuali previsti per legge, coerentemente alle disposizioni del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, e dovranno essere corredate da prospetto di dettaglio delle modalità di calcolo condotte.
5. Restano escluse dall'ammissibilità, le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove dovuta, è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
7. Fatte salve le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., Capo I, laddove incorra l'applicazione dell'Art. 56 ter del citato Regolamento con riferimento al contributo di cui all'operazione ammessa a finanziamento:
 - ai sensi del paragrafo 4 del citato articolo, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il "risultato operativo" dell'investimento, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di

proiezioni ragionevoli. Si precisa che, come definito al punto 39 dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Reg.(UE) n. 1084/2017, il "risultato operativo" è inteso come la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. Tale risultato, è determinato dal Soggetto Beneficiario coerentemente alle disposizioni di cui al citato punto 39, attraverso prospetti di calcolo debitamente giustificati a firma di un professionista esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato. In alternativa all'applicazione del metodo di cui sopra, per gli aiuti che non superano 5 milioni di Euro, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

- l'intensità dell'aiuto non supera le percentuali di costi ammissibili di cui al paragrafo 5 dell'art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Reg.(UE) n. 1084/2017, in riferimento alla tipologia di investimento pertinente l'operazione ammessa a finanziamento, senza andare oltre l'importo stabilito dall'art. 4, paragrafo 1, lett. ee) del citato regolamento modificato;
- non saranno ritenuti ammissibili i costi per tipologie di investimenti riconducibili al paragrafo 3 dell'art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Reg.(UE) n. 1084/2017;

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. in materia di cumulo, alla cui osservanza s'impegna il Soggetto Beneficiario ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e dell'intensità massima dell'aiuto.

8. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".
9. In ogni caso, le spese valutate come non ammissibili rimarranno a carico dell'Ente proponente.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) *erogazione pari al 25% a titolo di prima anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post-gara*, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Soggetto Beneficiario e il soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l'anticipazione il RUP deve presentare, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 - la domanda di prima anticipazione;
 - la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara.
 - b) *n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso*, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 - presentazione di domanda di pagamento intermedio;
 - rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 - aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 - conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento.
 - c) *eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 5%*, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 - presentazione di domanda di saldo;
 - rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
 - presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;

- presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
 - inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.
2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese, valutate come ammissibili, effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente, tenuto conto anche degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Le spese rendicontate sono corredate da documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) completa e coerente ai requisiti di regolarità formale e sostanziale previsti della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento all'operazione sovvenzionata e relativo CUP, con espressa indicazione del Programma sul quale insiste il finanziamento e dell'importo oggetto di rendicontazione.
 3. Per gli aiuti concessi in applicazione dell'Art. 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., l'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del Soggetto Beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, quale condizione sospensiva dell'erogazione, anche in presenza di posizioni di recupero/rimborso pendenti.

Art. 8 – Rendicontazione e monitoraggio

1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB a:
 - rendicontare le spese sostenute;
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
 - confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del presente Disciplinare);
 - presentare la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare.
2. Il Soggetto Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:
 - entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
 - entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
 - entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
 - entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
3. La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("rendicontazione a zero"). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.
4. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Soggetto Beneficiario entro dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Soggetto Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione, ai sensi dell'Art. 7 può presentare una rendicontazione e contestuale domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2 del presente articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre; 1-10 novembre). In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre) il Soggetto Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre.
6. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché all'esclusione da procedure di ammissione a finanziamento dei progetti del Soggetto Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio successivo.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
3. Come già indicato all'art. 3 comma 1 lett. n), il Soggetto Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione finanziata, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 – Collaudi

1. L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo, anche per il tramite dello strumento informatico integrato ARACHNE.
2. Il Soggetto Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 12 - Stabilità dell'operazione

1. L'operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto Beneficiario non deve subire:
 - a. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - b. una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari e i risultati conseguiti con il finanziamento di cui al presente Disciplinare.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto Beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.

4. In caso di revoca, il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto Beneficiario.

Art. 14 – Richiamo generale alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

(sottoscritto digitalmente)

Per il Soggetto Beneficiario,
il Legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
Responsabile dell'Azione 7.4
